

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Art. 3, comma 1, lettera uu) e Art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LAVORI DI REVAMPING E GESTIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI, SITO NEL COMUNE DI LAURINO (SA), FRAZIONE VILLA LITTORIO, LOCALITA' ISCARIELLO. CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016.

CUP: _____

CIG: _____

CPV: 77120000-7 (Servizi di compostaggio)

Stazione Appaltante: Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Sede legale: via F. Palumbo, n. 18 – 84078 Vallo della Lucania (SA)

Direttore: Dott. Romano Gregorio

R.U.P.: Arch. Ernesto Alfano

Tel: 0974 719911

Sito web: <http://www.cilentoediano.it>

PEC: parco.cilentodianoealburniec.it

P. IVA: 93007990653

PREMESSA

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, di seguito denominato Parco, in attuazione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 23.11.2017, ha indetto ed espletato una gara pubblica per affidare la gestione dell'impianto in epigrafe a soggetto esterno; la procedura è andata deserta, come dichiarato con determina del Direttore del Parco n. 288 del 15.10.2019.

Detta evenienza è stata certamente determinata dal fatto che per l'impianto esistente, realizzato originariamente per il trattamento dei residui dei frantoi oleari, seppure con possibilità di trattare FORSU introdotta successivamente, fermo da tempo perché in configurazione impiantistica superata, non era prevista la possibilità di integrale trasformazione ed attualizzazione e perché il periodo di gestione era limitato a soli sette anni, così da rendere economicamente non sostenibili investimenti adeguati.

Alla luce delle predette considerazioni, il Parco intende avviare una nuova procedura di gara finalizzata all'affidamento in concessione dell'impianto in oggetto per un periodo di venti anni, previa presentazione di proposte progettuali finalizzate al revamping dell'impianto esistente a tecnologia aerobica, in un impianto a tecnologia anaerobica per il trattamento dei rifiuti organici non pericolosi, tra cui i rifiuti organici di origine urbana prodotti prioritariamente dai Comuni ricadenti nel perimetro del Parco.

CAPO I CONTENUTI DELLA CONCESSIONE

Art. 1) DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione del presente capitolato si intendono per:

- a. "Concedente": amministrazione aggiudicatrice della Concessione;
- b. "Concessionario": il soggetto aggiudicatario della concessione;
- c. "Concessione": i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente come regolati in Convenzione;
- d. "Convenzione": indica il contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;
- e. "Opera": le opere indicate nel Progetto di fattibilità tecnico-economica, oggetto di gestione e di sfruttamento economico da parte del Concessionario;
- f. "Costo di costruzione dell'Opera": indica l'importo in Euro dei lavori e delle forniture necessarie alla realizzazione dell'opera al netto di IVA;
- g. "Offerta": l'insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell'aggiudicazione, come eventualmente modificati dal Concedente;
- h. "Progetto di fattibilità tecnico-economica": il progetto redatto ai sensi degli artt. 23, comma 5-6 D. Lgs. 50/2016 e 17-23 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 5 ottobre 2010, n. 207;
- i. "Progetto Definitivo": il progetto che il Concessionario dovrà redigere conformemente alle indicazioni di cui al Progetto di Fattibilità ed ai sensi degli artt. 23, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e 24-32 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- j. "Progetto Esecutivo": il progetto che il Concessionario dovrà redigere conformemente alle indicazioni di cui al Progetto Definitivo ed ai sensi degli artt. 23, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 e 33-43 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- k. "Cronoprogramma": indica il programma cronologico di avanzamento dei Lavori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari al completamento dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, per le espropriazioni e la rimozione dei sottoservizi e interferenze, come di volta in volta modificato e aggiornato;
- l. "Erogazione dei Servizi": indica l'erogazione dei Servizi durante la Fase di Gestione.
- m. "Forza Maggiore": indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione per effetto di guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l'adempimento delle obbligazioni; reperti archeologici; sabotaggio o vandalismo; dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamento o simili eventi; sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario; impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possono considerarsi Forza Maggiore
- n. "Tariffe": i corrispettivi dovuti al Concessionario per l'erogazione dei servizi di recupero dei rifiuti a favore degli utenti.
- o. "Piano Economico Finanziario": indica il documento con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario, costituente parte integrante della Proposta;
- p. "Organo di Alta Vigilanza": indica il soggetto incaricato dell'Alta Vigilanza, designato dal Concedente (Direzione Lavori, Responsabile della Sicurezza e

Organo di Alta Vigilanza);

- q. "Equilibrio Economico Finanziario": indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione del Progetto così come definito ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 1, lettera fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario e del Caso Base;
- r) "Evento destabilizzante": indica ogni Fatto del Concedente inteso quale:
- ogni evento impreveduto e imprevedibile o circostanza di Forza Maggiore, nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a carico del Concessionario superiori al valore del canone concessorio;
 - ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data della presente Convenzione che:
 - incida in senso pregiudizievole sui termini e le condizioni per la costruzione dell'Opera, sulla gestione economica o sulla funzionalità dell'Opera;
 - rende necessarie Varianti in Corso d'Opera;
 - modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai Corrispettivi e ai Ricavi;
 - incida sull'entità, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei Servizi o di accesso dei cittadini ai Servizi;
 - introduca modifiche ai principi contabili adottati alla data della presente Convenzione o istituisca un nuovo regime di ammortamento degli investimenti effettuati in relazione al Progetto;
 - ogni ritardo nella realizzazione delle opere, tale da pregiudicare l'agibilità dell'Opera o ritardare la Messa in Esercizio, dovuta a causa non imputabile al Concessionario;
 - ogni ritrovamento archeologico;
 - il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni per un periodo superiore a 60 giorni per cause non imputabili al Concessionario,
 - la mancata o tardiva approvazione del progetto Definitivo per un periodo superiore a giorni 60 per cause non imputabili al Concessionario
 - ritardi e l'incremento di costi nel processo di espropriazione rispetto a quanto riflesso nel Caso Base Iniziale, per cause non imputabili al Concessionario;
 - l'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per cause non imputabili al Concessionario;
 - l'affidamento di Lavori Complementari
 - s) "Evento Favorevole": indica:
 - l'attuazione di Varianti approvate dal Concedente che comportino una riduzione nei Costi di Costruzione e/o forniture tecnologiche rispetto a quanto previsto nel Caso Base, nella misura in cui la riduzione ecceda il 5% dell'importo dei lavori;
 - ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei Parametri Economico Finanziari;
- t) "Messa in Esercizio": indica la data dell'effettivo inizio dell'Erogazione dei Servizi come risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

Art. 2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Parco indice una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera uu) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione dell'intervento di revamping, ivi inclusa la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori inclusa la gestione dell'impianto di compostaggio sito nel Comune di Laurino (SA), frazione Villa Littorio, località Iscariello, all'attualità non funzionante, già autorizzato all'esercizio con Decreto Dirigenziale della Regione Campania

n. 154 del 2.7.2014, di seguito D.D.R.C., provvedimento scaduto. **Il Concessionario, ad avvenuta aggiudica da parte del Parco, invierà subito ai competenti uffici il Progetto Definitivo, in uno alla documentazione richiesta a corredo, per l'ottenimento della nuova autorizzazione regionale, per la realizzazione dei lavori ed al successivo esercizio dell'impianto.**

L'oggetto dell'appalto riguarda:

1. La progettazione definitiva delle opere di revamping finalizzate a trasformare l'impianto esistente a tecnologia aerobica, in un impianto a tecnologia anaerobica per il trattamento dei rifiuti organici non pericolosi tra cui i rifiuti organici di origine urbana prodotti principalmente dai Comuni ricadenti nel perimetro del Parco, redatta ai sensi dell'art. 23, comma 7 del Codice e degli artt. 24-32 del Regolamento in conformità al progetto di fattibilità presentato in sede di gara;
2. La progettazione esecutiva delle opere di revamping finalizzate a trasformare l'impianto esistente a tecnologia aerobica, in un impianto a tecnologia anaerobica per il trattamento dei rifiuti organici non pericolosi tra cui i rifiuti organici di origine urbana prodotti principalmente dai Comuni ricadenti nel perimetro del Parco, redatta ai sensi dell'art. 23, comma 8 del Codice e degli artt. 33-43 del Regolamento, in conformità del Progetto definitivo;
3. L'esecuzione dei lavori, in conformità ai documenti di progettazione previa approvazione degli stessi da parte dell'Autorità competente;
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti l'impianto;
5. L'erogazione dei servizi per tutta la fase di gestione, meglio specificati ai successivi articoli;
6. La gestione economica e funzionale dell'intervento, realizzata per l'intera durata della Concessione, che avrà luogo ai prezzi ed alle condizioni offerte dal Concessionario in sede di gara, cui verranno applicati gli eventuali meccanismi revisionali previsti dal Piano economico finanziario presentato dal Parco quale atto di gara;

Il Concessionario, svolgerà il servizio di gestione ordinaria dell'impianto di compostaggio di Laurino (SA), secondo le indicazioni riportate nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Progetto di fattibilità tecnico-economica e nel presente C.S.A. e relativi allegati che costituiscono i documenti posti a base dell'appalto.

Art. 3) PROCEDURA DI GARA E STIPULA DELLA CONVENZIONE

L'affidamento della concessione avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 12, del Codice, il Parco può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara.

In ogni caso il Parco si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o pretese di qualsiasi genere. La procedura gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel Bando e nel Disciplinare di Gara.

Faranno parte integrante del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera dd) ed art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, da sottoscrivere tra il Parco e Il Concessionario, i documenti di gara (Bando di Gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto, Piano economico finanziario nonché tutta la documentazione prodotta in sede di gara dal Concessionario), che costituiranno, congiuntamente, atto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. dd) ed art. 32, comma 4, del D.Lgs.

50/2016.

Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme.

Art. 4) DURATA E CARATTERE DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata complessiva pari alla durata del titolo autorizzativo regionale e di un rinnovo dello stesso titolo e, comunque, complessivamente di 20 (venti) anni a far data dalla stipula della convenzione. Si precisa che la durata stabilita per la concessione è invariabile, nel senso che non è suscettibile di modifiche a seguito dell'offerta presentata dai concorrenti in sede di gara.

Qualora, dopo la scadenza del contratto ventennale, fosse necessario un lasso di tempo per esperire o completare una nuova procedura di appalto, il Concessionario sarà tenuto alla prosecuzione del servizio, in regime di "*prorogatio*" per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Concessionario, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Parco.

Nei confronti dei soggetti pubblici conferitori presso l'impianto, titolari di contratto, tutte le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere considerate ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituenti, quindi, attività di pubblico interesse sottoposte alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Esse, pertanto, non potranno essere sospese o abbandonate, salvo casi di forza maggiore.

Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale direttamente imputabili al Concessionario derivanti, ad esempio, dalla mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L. applicato.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il Concessionario dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 146/1990, "Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", nella L. 83/2000 (Modifiche ed Integrazioni della L. 146/1990) e nei diversi accordi di settore sottoscritti ai sensi delle citate norme.

Qualora per **cause di forza maggiore** dovesse verificarsi il blocco delle attività, il Concessionario dovrà sopperire a detta condizione, proponendo temporaneamente soluzioni alternative che garantiscono il regolare esercizio dell'impianto. Il Parco si riserva di non accettare le proposte alternative formulate, se non ritenute soddisfacenti in relazione all'espletamento regolare del servizio, imponendo al Concessionario modalità diverse di esecuzione temporanea rispetto a quelle proposte.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Parco potrà sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio in danno allo stesso.

È comunque fatta salva la facoltà per il Parco, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello comunitario, sia nazionale, sia regionale.

Art. 5) AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con D.D.R.C. n. 154 del 2.7.2014, il Parco è stato già autorizzato all'esercizio dell'impianto di compostaggio di Laurino (SA) nella configurazione attuale per svolgere le operazioni R13 ed R3, di cui all'Allegato "C" della parte IV del richiamato Decreto Legislativo.

L'attuale capacità ricettiva dei rifiuti in ingresso all'impianto (Tab.1), fissata dal richiamato

D.D.R.C. n. 154 del 2.7.2014, è pari 49,50 ton/gg pari a 15.493,50 ton/anno (49,5 t/g x 313 gg/a= t. 15.493,50) di cui t. 11.894 materiali + t. 3.599,50 strutturante; **detta capacità ricettiva non è vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente**, che dovrà essere nuovamente richiesta dal Concessionario, come indicato all'art. 2, e potrà assentire rifiuti con codici CER e quantitativi diversi in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche tecnologiche che assumerà l'impianto in seguito alla proposta progettuale di revamping presentata dal Concessionario. In ogni caso la capacità massima di trattamento annua dell'impianto non potrà superare complessivamente le 30.000 ton/anno e non potranno essere ammessi rifiuti pericolosi ai sensi della normativa vigente o sopravvenuta. La seguente tabella riepiloga i rifiuti ammessi al conferimento in impianto, in virtù del richiamato D.D.R.C. n. 154 del 2.7.2014, per svolgere le operazioni R13 ed R3, di cui all'Allegato "C" alla parte IV del D.Lgs.152/2006 di cui al D.D.R.C. n. 154 del 2.7.2014

Codici CER	Classificazione - Descrizione	Operazioni di Recupero	Quantità Autorizzate (t/gg)
02 03 04	Scarti utilizzabili per il consumo o la trasformazione – Acque di vegetazione	R13	7,34
02 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti – Sansa vergine	R13	6,06
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze – Cascami di lana	R13	1,00
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura – Residui di potatura e lavorazione	R13	5,00
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense – FORSU	R13	8,00
02 03 04	Scarti utilizzabili per il consumo o la trasformazione – Acque di vegetazione	R13	4,50
02 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti – Sansa vergine	R13	4,50
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze – Cascami di lana	R3	0,50
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura – Residui di potatura e lavorazione	R3	5,00
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense – FORSU	R3	7,60
		TOT.	49,50

Tab. 01 quantità di rifiuti ammesse all'impianto

Art. 6) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA COSTITUENTE L'OFFERTA TECNICA

L'esercizio dell'impianto di compostaggio nella configurazione attuale non è ammesso, per cui non saranno prese in considerazione proposte progettuali intese a garantire la mera messa in esercizio dell'impianto esistente. Per quanto in premessa, infatti, il Parco

non ha alcun interesse per tale soluzione.

In fase di gara i concorrenti dovranno presentare una propria proposta progettuale nella forma e con i contenuti del Progetto di fattibilità tecnico-economica (già progetto preliminare) di cui agli artt. dal 17 al 21 del DPR 207/2010 e s.m.i. che dovrà prevedere interventi che modificano l'impianto esistente, anche in maniera sostanziale, al fine di migliorarne le caratteristiche di efficienza, rendendolo tecnologicamente confacente alle esigenze del territorio, così da pervenire ad una configurazione tecnologica di tipo anaerobico conformemente a quanto illustrato nella relazione allegata al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara.

La fattibilità economica della proposta progettuale deve essere dimostrata con la presentazione di uno specifico Piano Economico Finanziario.

Il Progetto di fattibilità tecnico-economica, ed il Piano economico finanziario, approvati con Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 06 del 16/04/2020, allegati ai documenti di gara, costituiscono riferimento tecnico per i concorrenti che possono procedere alla rimodulazione degli stessi proponendo varianti migliorative o ipotesi alternative, dimostrandone la fattibilità e sostenibilità tecnica, economica e finanziaria.

Art. 7) FASI AUTORIZZATIVE, FASI PROGETTUALI E CRONOPROGRAMMA

Il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi, in proprio o in nome e per conto del concedente, per ottenere dalle competenti Amministrazioni entro i tempi previsti dal cronoprogramma le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'opera, messa in esercizio ed erogazione dei servizi, fermo l'impegno di collaborazione del concedente.

Il Concessionario si impegna a partecipare alla conferenza dei servizi, di cui all'Art. 27, comma 1 del Codice dei Contratti, finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di sua competenza, senza diritto di voto.

Per l'ottenimento dei provvedimenti citati, il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza e sarà esonerato da responsabilità per ritardi solo ove dimostri di aver correttamente e tempestivamente interpellato gli organi pubblici competenti e di aver adempiuto gli oneri, adempimenti e condizioni di volta in volta previste per l'ottenimento e la conservazione di efficacia dei detti provvedimenti ovvero in caso di Fatto del Concedente;

L'ottenimento di permessi di costruire **in variante agli strumenti urbanistici** è a carico del Concedente fermo l'obbligo del Concessionario di prestare ogni assistenza e collaborazione fattiva ragionevolmente necessaria.

Il Concessionario si impegna, a propria cura e spese, a curare e svolgere ogni atto necessario all'ottenimento delle autorizzazioni idonee alla realizzazione dell'opera proposta, all'espletamento dei servizi, nonché alla definizione dei rapporti con gli Enti e coi soggetti aventi competenza sulle opere e sui servizi nonché a redigere gli studi e le progettazioni riguardanti eventuali varianti ed opere aggiuntive e a fornire assistenza al collaudo in corso d'opera, statico e finale;

Entro il termine di novanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, il Concessionario dovrà sottoporre al Concedente la proposta di Progetto Definitivo e di cronoprogramma aggiornato, in forma sostanzialmente conforme al Progetto di Fattibilità Tecnica Economica approvato dall'amministrazione ed allegato alla Convenzione.

Nel termine di trenta giorni successivi, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti ai fini della definizione del progetto Definitivo e del Cronoprogramma.

Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma e al Progetto Definitivo, le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tenere conto dei termini di legge

o di eventuali prescrizioni, entro sessanta giorni dalla richiesta del concedente. Il Cronoprogramma ed il progetto Definitivo dovranno essere approvati dal Concedente entro trenta giorni dalla data di consegna del progetto in mancanza di osservazioni o dalla data di consegna del progetto aggiornato in caso di osservazioni e modifiche. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione sostanziale del cronoprogramma o del progetto Definitivo, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al Riequilibrio, fermo restando quanto previsto dalla presente convenzione in tema di varianti progettuali. In ogni caso non daranno luogo a riequilibrio i maggiori costi dovuti ad errori progettuali.

Entro sessanta giorni dall'approvazione del Progetto Definitivo il Concessionario dovrà consegnare al Concedente il Progetto Esecutivo, sul quale il Concedente presenterà le proprie osservazioni nei trenta giorni successivi, nel rispetto delle modalità stabilite al precedente paragrafo a) del presente Articolo;

Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma e al Progetto Esecutivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tenere conto dei termini di legge e/o prescrizioni, entro sessanta giorni dalla richiesta del concedente. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il Progetto Esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente entro trenta giorni dalla rispettiva data di consegna al Concedente; in caso di richieste di modifica entro sessanta giorni dalla data di consegna del progetto aggiornato. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione sostanziale del cronoprogramma o del progetto Esecutivo, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo Riequilibrio, ai sensi del successivo art. 12 (Riequilibrio), fermo restando quanto previsto in tema di varianti progettuali. In ogni caso non daranno luogo a riequilibrio i maggiori costi dovuti eventuali errori progettuali.

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il Concessionario sarà soggetto ad una penale, da determinarsi nella misura di 0,3 per mille calcolato sull'importo dei lavori determinato dal progetto esecutivo approvato dal Concedente per ciascun giorno di ritardo, salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano imputabili a Forza Maggiore o fatto del Concedente.

I Documenti di progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia alla data della Convenzione, tenuto conto di eventuali prescrizioni e indicazioni fornite dal Concedente o dall'Autorità competente all'approvazione del progetto.

Qualora il Cronoprogramma o i documenti di progettazione siano modificati per Fatto del Concedente o accordo tra Concedente e Concessionario e tali modifiche non consentano al Concessionario di rispettare i termini stabiliti per il completamento dei lavori e la messa in esercizio, il Concessionario avrà diritto a una corrispondente proroga e, in caso di Lesione dell'equilibrio, la revisione dello stesso (*Riequilibrio*), fermo restando quanto previsto dalla convenzione per le varianti progettuali.

Art. 8) FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

I lavori dovranno essere eseguiti, a cura e spese del Concessionario, a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera e l'erogazione dei servizi.

Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Concessionario il concedente può affidare in via diretta a quest'ultimo l'esecuzione di lavori ulteriori e complementari in corso di gestione non figuranti nella originaria documentazione di progettazione divenuti necessari in seguito a esigenze e circostanze imprevedute.

Le opere oggetto di Concessione potranno essere eseguite direttamente dal Concessionario o appaltate, in tutto o in parte, ad altre imprese nel rispetto della normativa vigente.

Nell'ipotesi in cui il Concessionario intenda affidare a terzi, non soci, l'esecuzione delle opere dovrà osservare la normativa sui lavori pubblici in ordine alle procedure di scelta del contraente. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 165 e 177 del D.Lgs. 50/2016. Il Concessionario resta comunque unico responsabile, nei riguardi del Concedente, degli impegni assunti, della corrispondenza dell'opera ai progetti allegati alla presente convenzione, della loro buona esecuzione nonché del buon funzionamento degli impianti. Ogni rapporto e modalità di controllo delle Ditte e/o delle Imprese che eseguiranno il lavoro e forniranno materiali sarà pertanto di esclusiva competenza del Concessionario. A tal fine il Concessionario dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in ordine all'accertamento dei requisiti soggettivi ed alla idoneità tecnica delle Ditte e/o Imprese di cui sopra. Nei contratti di appalto il Concessionario dovrà prescrivere l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamati nella presente convenzione. Ove l'affidamento di lavori complementari dia luogo a Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio.

Art. 9) VARIANTI

Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi, senza alcun diritto al riequilibrio, alle Varianti Progettuali richieste dal Concedente sia durante la Fase di progettazione, quella di Costruzione sia durante la Fase di gestione, che presentino le seguenti caratteristiche:

- a. Introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinino un'alterazione sostanziale del progetto di fattibilità, definitivo, esecutivo.
- b. Introduzione di modifiche che non comportino incrementi dei costi previsti per la realizzazione dei Lavori o incremento dei costi di gestione previsti nel Progetto di fattibilità.

Le Varianti in Corso d'Opera potranno essere richieste dal Concedente attraverso l'Organo di Alta Vigilanza, ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei soli casi di cui all'art. 149 del Codice. In relazione alle Varianti proposte dal Concessionario, il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 giorni dal ricevimento della proposta;

Le Varianti progettuali e in Corso d'Opera, che determinino aumenti di costi di costruzione, saranno valutate in base ai capitolati tecnici e prezzari vigenti al momento dell'approvazione del progetto esecutivo.

Le varianti progettuali saranno a carico del concessionario e potranno dar luogo alla revisione del PEF qualora determinino un incremento dei costi di costruzione superiore a € 150.000,00;

Le varianti in corso d'opera saranno a carico del concessionario e potranno dar luogo alla revisione del PEF qualora determinino un incremento dei costi di costruzione superiore a € 250.000,00;

Art. 10) DIREZIONE DEI LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E ORGANO DI ALTA VIGILANZA

Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di Responsabile della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei lavori.

Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei professionisti incaricati delle funzioni di Alta Vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso alle aree di cantiere e alla documentazione di Progetto anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al Concessionario;

La Direzione dei lavori compete al Concedente che provvederà a nominare e istituire l'Ufficio di Direzione dei Lavori composto da un Direttore dei lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice e del Regolamento. La Direzione dei Lavori sarà eseguita secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e comprenderà in particolare:

- il controllo dell'osservanza delle pattuizioni contrattuali e dei capitolati tecnici ed amministrativi;
- la verifica progressiva della rispondenza dell'eseguito al progetto approvato;
- la verifica dell'osservanza delle leggi e normative in materia di lavori pubblici;
- il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- la redazione di periodiche relazioni informative sullo stato di esecuzione delle opere, con riguardo ai vari profili tecnici, economici e tipologici;
- la contabilizzazione delle opere, che sarà effettuata al solo fine di consentire al Concedente la verifica dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al programma approvato.

Il Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e alle direttive impartite dal Concedente in sede di Alta Vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni e direttive.

Il Concessionario dovrà eseguire immediatamente le Modifiche al progetto Esecutivo richieste dal Concedente a condizione che:

- Abbiano carattere migliorativo;
- Non comportino un'alterazione sostanziale del Progetto Definitivo predisposto dal Concessionario;
- Non comportino Lesione dell'Equilibrio economico finanziario del PEF;

Le modifiche progettuali che abbiano caratteristiche diverse da quelle elencate nel presente paragrafo saranno considerate alla stregua delle Varianti in Corso d'Opera ai sensi del precedente art. 9 (Varianti).

Parimenti, saranno considerate Varianti in Corso d'Opera ai sensi del precedente art. 9 (Varianti) le modifiche progettuali che comportino incremento nel Costo di Costruzione dell'Opera superiore ad € 250.000,00.

Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile:

- Della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei lavori;
- Dell'osservanza delle buone regole dell'arte;
- Della qualità dei materiali impiegati.

Art. 11) PROVE E COLLAUDO

Il Concessionario, con preavviso di 30 giorni, darà comunicazione scritta all'Organo di Alta Vigilanza della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal Cronoprogramma e del Progetto Esecutivo, e dell'Ultimazione.

Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d'opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo.

Il Concedente procederà alla nomina dei collaudatori. I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti le commissioni di collaudo, saranno a carico del Concessionario che dovrà corrispondere tali somme

all'amministrazione entro 30 gg dalla richiesta.

Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle procedure di cui agli art. 215 e seguenti del Regolamento.

Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni utile assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente;

Del collaudo in corso d'opera verrà redatta dettagliata relazione. Alla verifica dell'avvenuto completamento dei Lavori sarà redatto processo verbale di ultimazione dei Lavori nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e le verifiche previste per la Messa in Esercizio;

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'Art. 229 del regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Il caso di ritardi nelle operazioni di collaudo per Fatto del Concedente o Forza Maggiore, che comportino Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio.

Art. 12) RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA, RITARDI E SOSPENSIONE

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario;

Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille calcolato sull'importo dei lavori determinato dal progetto esecutivo approvato dal Concedente. La penale dovrà essere versata dal Concessionario entro 30 giorni dalla quantificazione definitiva del ritardo.

In caso di ritardo dovuto a:

- Modifiche legislative che rendano necessarie Varianti in Corso d'Opera;
- Varianti adottate ai sensi dell'art. 149 del Codice;
- Fatto del Concedente;
- Mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi rispetto ai termini previsti dal Cronoprogramma, che non sia imputabile al Concessionario;
- Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile al Concessionario,

il Concessionario avrà diritto a una proroga di entità pari al ritardo nei Lavori conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell'Equilibrio, al Riequilibrio, fermo quanto previsto dalla presente convenzione in caso di varianti progettuali e in corso d'opera o di errore progettuale.

Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti paragrafi del presente articolo, qualora l'inosservanza del termine previsto per la realizzazione dell'Opera sia imputabile al Concedente per fatti direttamente ascrivibili allo stesso, con esclusione di adempimenti a carico di soggetti terzi determini una significativa lesione dell'equilibrio economico finanziario il Concessionario avrà diritto al riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Concedente, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile, con conseguente aggiornamento del PEF.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria attuati dal concessionario in ritardo rispetto ai tempi previsti nel piano di manutenzione presentato dal concessionario o concordati di volta in volta verrà applicata una penale di €/giorno 100,00, rivalutabile secondo l'indice ISTAT. La penale dovrà essere versata dal concessionario entro 30 giorni dalla quantificazione definitiva del ritardo.

In caso di sospensione dell'Erogazione dei Servizi dovuta a:

- Fatto del Concedente;

- Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti autorizzativi per fatto non imputabile al Concessionario,

il Concessionario avrà diritto a una proroga di entità pari alla sospensione delle attività di gestione conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell'Equilibrio, al Riequilibrio;

Art. 13) REGIME DI PROPRIETÀ DELLE OPERE

Al fine di consentire al Concessionario di realizzare gli investimenti indicati nei documenti progettuali nonché la gestione dei servizi, il Concedente costituirà a favore del concessionario, che accetta, il diritto di superficie sulle aree individuate nel Progetto di Fattibilità e nei redigenti progetti definitivo ed esecutivo e comunque prima di effettuare qualsiasi intervento.

Il diritto di superficie sui suoli avrà durata pari a quella della concessione, a titolo gratuito. Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di revoca o risoluzione i beni passeranno nella disponibilità del Concedente. Nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto al Concessionario per eventuali miglioramenti a/o addizioni effettuati nel corso della Concessione, fatto salvo quanto diversamente disposto con la Convenzione.

Il Concessionario alla scadenza della convenzione è tenuto a riconsegnare le strutture, gli impianti e le attrezzature nelle medesime condizioni di conservazione e funzionamento in cui si trovavano alla messa in esercizio dell'impianto, come risultante dal certificato di collaudo salvo la normale usura dovuta all'utilizzo.

A tale data si procederà, in contraddittorio con il Concessionario, all'accertamento dello stato delle strutture, impianti e attrezzature che resteranno di proprietà del Parco redigendo un apposito verbale di ultimazione che farà parte integrante dei documenti di verifica di conformità.

In caso di esito negativo si rileveranno e verbalizzeranno gli eventuali vizi e danni, che il Concessionario è tenuto a eliminare a proprie spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Parco, fatto salvo il risarcimento del danno.

In caso di ritardo nel ripristino, l'Ente Parco, senza ulteriore preavviso, provvederà all'incameramento della polizza fideiussoria dell'importo necessario a rimuovere i vizi o danni verbalizzati.

Contestualmente alla redazione del verbale di ultimazione, il Concessionario fornirà una dichiarazione attestante l'esecuzione o meno di interventi, debitamente autorizzati, di manutenzione riparativa sugli impianti e consegnerà le relative dichiarazioni di conformità ove prescritte.

Il Concessionario consegnerà le relative dichiarazioni di conformità anche per eventuali interventi di ripristino, imputabili al proprio operato, disposti successivamente al verbale di ultimazione.

Art. 14) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Al Concessionario spetta il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente alle condizioni e nei termini di cui alla convenzione le predette opere, mediante gestione diretta e percezione di tariffe e/o corrispettivi, ovvero mediante le modalità contrattuali che ritenute più opportune dal Concessionario per la gestione delle opere.

Il Concessionario si impegna ad erogare, a partire dalla Messa in Esercizio e per tutta la durata della Concessione, i Servizi di seguito elencati:

- le attività di conduzione delle sezioni dell'impianto, secondo la migliore tecnica processistica;
- la pulizia dell'area dell'impianto;
- la manutenzione programmata e ripartiva delle strutture e dei macchinari, mezzi ed

attrezzature;

- le revisioni periodiche sugli impianti fissi, mezzi meccanici ed attrezzature, previste dalla normativa vigente;
- la sostituzione di pezzi e parti degli impianti fissi e mobili (attrezzature e mezzi meccanici) dovute a rottura e/o guasto o usura;
- l'individuazione di tutte le opere inerenti e necessarie alla gestione dell'impianto e alla manutenzione delle strutture in base a quanto richiesto dalle vigenti leggi in materia per una buona ed efficiente conduzione dell'impianto stesso;
- l'espletamento di ogni lavorazione necessaria per il perfetto funzionamento delle varie sezioni d'impianto;
- il monitoraggio ambientale e di processo;
- l'approvvigionamento di materiali quali strutturante, acque, reagenti, enzimi necessari per la perfetta conduzione delle sezioni di impianto;
- lo smaltimento degli scarti di processo solidi e/o liquidi e di pioggia provenienti dall'area dell'impianto;
- il recupero e la commercializzazione del compost e del biogas prodotto;
- l'onere per consumi quali energia elettrica, carburanti, lubrificanti, acqua, disinfestazione e derattizzazione, dovuti all'esercizio dell'impiantistica elettrica, idrica e sanitaria connessa all'impianto di compostaggio;
- la gestione agronomica delle aree a verde dell'impianto;
- la manutenzione della segnaletica all'interno dell'area;
- la manutenzione della viabilità di accesso all'impianto dalla S.P. 229;
- gli interventi finalizzati all'ottemperanza e all'adeguamento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 "normativa di settore nella prevenzione degli infortuni sul lavoro" e ss.mm.ii.;
- la sorveglianza e custodia dell'impianto;
- quanto più esplicitamente esposto negli articoli successivi.

L'elenco sopra riportato non è esaustivo, atteso che viene richiesta l'assunzione di tutte le attività, le somministrazioni e gli oneri generali e particolari necessari per il regolare funzionamento di tale impianto, nonché di tutte le manutenzioni programmate e riparative di ogni parte dello stesso, compresi macchinari, mezzi meccanici e attrezzature in dotazione o che comunque il Concessionario dovesse ritenere necessarie di dover acquisire o utilizzare ad integrazione, onde assicurare la massima efficienza di funzionamento e la migliore conservazione nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di opere pubbliche e di impianti di gestione di rifiuti.

L'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto non dovrà comportare danni all'ambiente e dovrà essere svolta garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, nel rispetto della vigente normativa ambientale.

Dovranno inoltre essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

- Il rispetto della potenzialità massima annua dei rifiuti autorizzata dal provvedimento regionale;
- Il rispetto della quantità giornaliera dei rifiuti ammessa al trattamento dal provvedimento regionale;
- per l'attività di compostaggio (R3) dei rifiuti dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni a tal fine previste dal punto 16 dell'Allegato 1 sub-Allegato 1 del D.M. 05/02/1998, nonché le condizioni e prescrizioni relative alla messa in riserva (R13);
- i rifiuti classificati con il "Codice" generico xx.xx.99 potranno essere accettati in impianto, se previsti in autorizzazione, solo se opportunamente descritti e accompagnati da certificazione analitica che dimostri la compatibilità con il ciclo di trattamento proposto;
- le diverse tipologie dei rifiuti in ingresso e i materiali maturati dovranno essere depositati separatamente gli uni dagli altri, in contenitori, in cumuli sempre coperti con teli o sotto tettoia;
- sono ammessi in impianto rifiuti allo stato liquido, solo se autorizzati (es. acque di

vegetazione);

- dal ciclo tecnologico di trattamento dei rifiuti dovrà risultare materiale compostato di qualità con caratteristiche merceologiche conformi a quanto previsto dalle norme sugli ammendanti (D.Lgs. 217/2006) oltre alla produzione di biogas/biometano;
- il compost prodotto dovrà avere le caratteristiche previste nelle norme tecniche di cui all'allegato 2, punto 5 (ammendante compostato misto) al D.Lgs. 75/2010;
- prima dell'avvio dell'impianto, Il Concessionario dovrà provvedere alla verifica strumentale per la dimostrazione del rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali relative all'impatto acustico, nel rispetto delle norme di settore;
- per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabilite dalle normative vigenti;
- l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del D.D.S. 223 del 9/03/2016 e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto e tale da garantire l'assenza di odori molesti;
- il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto approvato;
- devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio rifiuti;
- prima dell'inizio delle attività Il Concessionario dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi del D.P.R. 151/2011, dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), corredata dalla documentazione tecnica prevista dal D.M. 07/08/2012, finalizzata alla visita tecnica di controllo per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi;
- ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del D.P.R. 151/2011, dovrà essere tenuto aggiornato e a disposizione per le relative verifiche il registro dei controlli, verifiche e interventi di manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature finalizzati alla sicurezza antincendio;
- al fine di scongiurare le interferenze tra presenza umana ed attività produttive andrà posta particolare attenzione al controllo semestrale delle emissioni convogliate, nonché al controllo annuale della qualità dell'aria e degli odori presso i punti individuati lungo il perimetro dell'area che ospita l'impianto;
- il percolato prodotto all'interno del processo di "lavorazione" dovrà essere gestito come rifiuto e trattato in loco o smaltito a mezzo di ditte autorizzate presso impianti dedicati;
- durante la fase di conferimento, al fine di scongiurare impatti relativi agli odori, dovrà essere evitato lo stazionamento dei mezzi carichi di rifiuti in entrata presso l'impianto;
- sono fatti salvi i pareri e le relative prescrizioni dettati dagli Enti coinvolti nelle Conferenze da tenersi per addivenire al rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio;
- Il Concessionario dovrà tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'Art. 190 del D.Lgs. 152/2006.
- Il Concessionario sarà anche tenuto all'obbligo di comunicazione relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'Art. 189 del D.Lgs. 152/2006 ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'Art. 193 del D.Lgs. 152/2006, nel caso di trasporto rifiuti.
- Il Concessionario dovrà, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'Art. 193 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 15) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario assume tutti i rischi connessi alla realizzazione ed alla gestione dell'opera, compresi quelli conseguenti a maggiori costi, ad eventuali inconvenienti tecnici e per il mancato completamento dei lavori per motivi ad esso imputabili.

Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- Prevedere nel quadro economico di progetto e rimborsare al Concedente i costi

sostenuti per la pubblicità degli atti di gara ed eventuali costi sostenuti per la commissione giudicatrice. Tali somme dovranno essere versate entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione.

- Eseguire a propria cura e spese i Lavori occorrenti per la realizzazione dell'Opera.
- Corrispondere i compensi dovuti ai progettisti, al direttore dei lavori, ai collaudatori, individuati dal Concessionario.
- Assicurare l'Erogazione dei Servizi, secondo le disposizioni del presente capitolato.
- Assicurare la manutenzione ordinaria, straordinaria e a guasto di tutte le opere oggetto di concessione. Tutte le varie tipologie di manutenzione previste in capo al Concessionario, compresa la manutenzione programmata, non comporteranno compensi di alcuna natura da parte del soggetto Concedente intendendo che il valore dell'importo per la manutenzione ordinaria e straordinaria previsto nel PEF è da intendersi quale valore medio nel corso degli anni della concessione e tale da non comportare oneri aggiuntivi per il Concedente anche in caso di interventi manutentivi che singolarmente potrebbero eccedere il valore medio suddetto. All'uopo il Concessionario provvede alla costituzione del Fondo annuale O&M-Operation & Maintenance con le modalità previste dal PEF-Piano Economico Finanziario da allegare alla convenzione.
- Eseguire tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente.

Art.16) ADEMPIMENTI GENERALI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, con il conseguimento dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'impianto, si identifica a tutti gli effetti quale **gestore** e dovrà pertanto curare il servizio di conduzione, custodia, manutenzione programmata e riparativa dell'impianto realizzato. In particolare, per gestione ordinaria si intende, oltre alla conduzione degli impianti, il controllo funzionale delle apparecchiature e mezzi meccanici, l'insieme delle operazioni di manutenzione programmata e di manutenzione riparativa (esclusi i danni o guasti derivanti da calamità naturali quali alluvioni e terremoti).

Per quanto attiene al servizio di gestione ordinaria, il Concessionario avrà i seguenti obblighi:

- di eseguire il servizio, compresa l'assunzione di tutte le attività, le somministrazioni, l'approvvigionamento dei materiali di consumo e gli oneri generali e particolari necessari al funzionamento dell'impianto, nonché di tutte le manutenzioni programmate e riparative di ogni parte dello stesso, onde assicurare la massima efficienza di funzionamento e la migliore conservazione;
- dell'osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigenti ed in particolare di quelle afferenti la raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, la prevenzione degli infortuni, la circolazione stradale, la tutela della salute pubblica, l'assunzione ed il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente;
- di segnalare al Parco tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi e che possono alterare il processo o comunque alterare lo stato di qualità dell'aria in impianto. Il Concessionario, in ogni caso, disporrà gli opportuni provvedimenti;
- a dare immediata comunicazione al Parco della eventuale sospensione del servizio per cause ritenute di forza maggiore, fornendo documentazione scritta esaustiva sulle cause della stessa, ed indicando i tempi previsti di ripresa delle attività in impianto ivi comprese le attività alternative temporanee. Ove le motivazioni della sospensione non venissero

riconosciute legittime, il Parco avrà facoltà di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni. In caso contrario il Parco potrà consentire un tempo utile per superare le cause della sospensione; tale tempo è tassativo e non prorogabile, pertanto la inosservanza da parte del Concessionario del termine accordato comporterà la risoluzione immediata del contratto;

- di eseguire tutte le operazioni e le prestazioni, anche se non esplicitamente indicate nel presente C.S.A., che risultino necessarie per il corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto il quale dovrà essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste dai documenti di gara costituiti dal bando, dal disciplinare e dal presente C.S.A..

Il Concessionario ha la responsabilità della qualità dei rifiuti e materiali accettati in impianto. Infine, Il Concessionario si impegna a provvedere:

1. a tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'impianto o l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato: per quanto riguarda l'I.V.A, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia;
2. a tutte le spese inerenti e conseguenti l'appalto;
3. alla stipula delle polizze e assicurazioni previste dal presente CSA;
4. a tenere i registri fiscali a norma di legge;
5. alle spese relative alle utenze (in via esemplificativa, energia elettrica, gpl, acqua, etc), previa voltura dei relativi contatori;
6. alle imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti gli impianti e le attività in concessione.

Sono, inoltre, a carico del concessionario gli oneri professionali di consulenza tecnica connessi all'elaborazione della documentazione costituente gli elaborati posti a base della concessione, per l'importo predefinito in € 35.231,00, oltre oneri come per legge, da corrispondere al Parco prima della data di stipula della convenzione.

Il Concessionario, infine, si obbliga a consentire, ove ritenuto, che vengano condotti all'interno dell'impianto ed a cura e spese del Parco ricerche, studi e sperimentazioni per il trattamento di specifici rifiuti compostabili (es. alghe spiaggiate, ecc.); le predette attività non potranno interferire con le normali attività lavorative svolte in impianto dal Concessionario.

Art. 17) OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

L'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto dovrà essere assicurato da personale, al quale sarà applicato il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore.

L'organico che Il Concessionario dovrà destinare alla gestione dell'impianto, a proprio esclusivo carico e spese, dovrà essere comunque in numero non inferiore a quanto stabilito nel Piano economico finanziario, facente parte della documentazione di gara. Le unità impiegate saranno indicate in un apposito documento, da trasmettere al Parco prima dell'avvio della gestione ordinaria, nel quale dovranno essere inserite le generalità, il numero di matricola, il livello funzionale e l'anzianità di servizio. A tal fine il Concessionario è tenuto a:

- impiegare nella prestazione dei servizi personale tecnicamente qualificato ed in possesso dei requisiti di legge;
- applicare e far applicare ai gestori, relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il trattamento esistenziale e previdenziale prescritto dalla legge;
- mantenere in ogni momento in servizio personale dipendente, professionale o occasionale, in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza del servizio;

- curare che il personale tenga in ogni momento nei confronti degli utenti un contegno corretto, nel reciproco rispetto dei regolamenti.

Il Concessionario, attraverso l'organizzazione e la turnazione del suddetto personale, garantirà la necessaria presenza giornaliera, sia nei giorni feriali che, in caso di necessità, nei giorni festivi, con orario di lavoro tale da garantire il corretto espletamento dei servizi.

Il predetto personale è alle esclusive dipendenze del Concessionario e nessun vincolo o rapporto lavorativo potrà sorgere nei confronti del Parco.

Il Concessionario sarà tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. di categoria, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, buoni pasto, assicurazioni sociali, collocamento invalidi, ecc.

Sarà a carico del Concessionario, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione di invalidità, vecchiaia, assicurazione infortuni, malattie, oneri per il trattamento di fine rapporto che il personale matura alle proprie dipendenze e che dovrà essere corrisposto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

I servizi dovranno essere effettuati con personale di provata capacità e professionalità che consenta al Concessionario di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che ha assunto all'atto della stipula del contratto.

Il Concessionario dovrà osservare, per il personale addetto all'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, le norme vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro durante tutto il periodo di espletamento del contratto.

Il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dall'ASP e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici, si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le ASL, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro, competenti per territorio.

Inoltre, Il Concessionario dovrà fornire al proprio personale, oltre tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento delle proprie mansioni, anche tutto l'occorrente per rendere il lavoro meno disagiata possibile.

In particolare il personale sarà dotato di idonei indumenti e dispositivi di protezioni individuale (DPI) per la protezione dai rischi sul lavoro (maschere facciali, scarpe, guanti, impermeabili, stivaloni di gomma ecc.).

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte del Concessionario di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Parco per metterlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati e per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

Tutto il personale dipendente dal Concessionario dovrà indossare durante le ore di lavoro, una tuta-uniforme fornita a cura dello Stesso e tenere in modo ben visibile su detta uniforme il tesserino identificativo.

Il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti ulteriori disposizioni legislative che potranno essere emanate nel corso dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze che dovessero essere emanate dal Parco e dal Comune sede dell'impianto, comunque inerenti alla concessione.

Il Concessionario è obbligato ad esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta del Parco, copia dei pagamenti attestanti la regolarità retributiva e contributiva del personale

di servizio.

Il Concessionario è responsabile, in rapporto al Parco, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

In caso di inottemperanza degli obblighi precedentemente indicati, accertata dal Parco o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Parco stesso comunicherà al Concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad attivare ogni azione possibile per l'esecuzione degli obblighi di cui sopra.

Per le conseguenze delle azioni di cui sopra, Il Concessionario non può opporre eccezione alcuna al Parco né ha titolo a risarcimento dei danni.

Art. 18) UFFICIO DI DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Entro 15 giorni anteriori alla Messa in Esercizio dell'Opera, il Concedente nominerà il Responsabile della Concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni inerenti la Fase di gestione. Il Concessionario ha l'obbligo di istituire presso l'impianto un Ufficio di Direzione ed Amministrazione, dotato di telefono cellulare e segreteria. Dovrà inoltre fornire un indirizzo di posta elettronica per comunicazioni con le utenze e con il Parco.

L'Ufficio di Direzione ed Amministrazione del Concessionario resterà aperto secondo orari che saranno concordati con il Parco e comunque secondo la normale apertura lavorativa dell'impianto, mentre è obbligatoria l'attivazione di una segreteria telefonica 24 ore su 24.

Le comunicazioni fatte al Responsabile della Concessione/Responsabile Tecnico, saranno considerate, come fatte direttamente al Concessionario, il quale con la stipula della convenzione elegge domicilio nell'Ufficio di Direzione ed Amministrazione.

Deve essere garantita la reperibilità notturna e festiva e per tutte le ore di chiusura dell'impianto di almeno n. 1 addetto in caso di interventi di emergenza su chiamata del Parco.

Art. 19) RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

Le attività oggetto di concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

In base all'art. 2 del T.U. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, il "Committente" è colui per conto del quale l'opera viene realizzata e che ha il potere decisionale e di spesa. Poiché il Concessionario agisce in nome e per conto del Concedente, essendo un sostituto di quest'ultimo nell'esecuzione dei lavori, assumerà la qualificazione di "Committente" ai sensi del medesimo Decreto Legislativo. Per la parte di lavori che, eventualmente, il Concessionario eseguirà direttamente, lo stesso sarà nominato "Responsabile dei Lavori" ai sensi e per gli effetti del citato T.U. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. Durante l'intera esecuzione dei lavori e fino al loro avvenuto collaudo, il Concessionario dovrà nominare a sua cura e spese un Direttore dei Lavori ed uno o più Direttori Operativi, ai quali demandare i compiti previsti dalle norme vigenti. In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 216 del DPR 207/2010, il Concedente nominerà una commissione di collaudo, preposta al collaudo in corso d'opera e finale dei lavori. Il Concessionario, quindi assume la qualità di committente agli effetti delle disposizioni sulla sicurezza nei cantieri, provvedendo fin dalla fase della progettazione ai relativi adempimenti. Le funzioni di coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori sono affidate al Direttore dei lavori o ad un Direttore operativo.

Il Concessionario, prima della messa in esercizio dell'impianto, dovrà presentare il

proprio Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal D.Lgs. 81/08. Il Documento di Valutazione dei Rischi, qualora ritenuto non confacente alle attività gestionali da parte del Parco o dagli Enti di controllo dovrà essere adeguato, pena la risoluzione della convenzione.

Art. 20) PULIZIA E TENUTA IGIENICO-SANITARIA DELL'IMPIANTO

Il presente articolo, descrive le modalità di pulizia e tenuta dell'impianto, che dovrà avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

Pulizia all'esterno degli edifici

Con cadenza almeno settimanale, e ogni qualvolta eventi particolari lo richiedano (ad es: vento, perdita accidentale dai mezzi, ecc.), il Concessionario dovrà provvedere alla pulizia ed al lavaggio delle strade e dei piazzali scoperti e coperti con idonea attrezzatura.

Con cadenza minima giornaliera, il Concessionario dovrà provvedere all'asporto dei rifiuti o dei materiali caduti sui bordi e sulle scarpate delle strade e dei piazzali.

Il Concessionario dovrà anche effettuare la periodica pulizia di tutte le caditoie, griglie e canalette di raccolta delle acque con la frequenza necessaria a garantire la perfetta efficienza di scolo.

Il Concessionario dovrà garantire la leggibilità delle segnaletiche stradali posizionate dallo Stesso mediante pulizia periodica (almeno mensile).

Pulizia degli impianti, delle macchine e dell'interno degli edifici

Il Concessionario dovrà garantire l'assenza di rifiuti e la totale pulizia presso tutti gli impianti, le macchine e le aree.

Con cadenza minima settimanale, Il Concessionario effettuerà la pulizia mediante spazzatrice meccanica in tutte le aree accessibili al mezzo. L'attività di spazzamento meccanizzato dovrà essere preceduta dalla rimozione manuale dei rifiuti e dei materiali caduti a terra.

Con cadenza minima settimanale, Il Concessionario effettuerà mediante l'utilizzo di mezzi ritenuti più idonei (es. canal-jet) il lavaggio e la pulizia dei cunicoli.

Pulizia degli uffici e dei servizi

È a carico del Concessionario la pulizia e l'igiene quotidiana dell'intero edificio uffici e servizi, sia dei locali in uso al Concessionario, sia di quelli eventualmente in uso al Parco.

Derattizzazione e Disinfestazione

Sono a carico del Concessionario almeno n. 3 interventi l'anno di derattizzazione e n. 16 interventi l'anno di disinfestazione dell'intera area di lavoro.

Art. 21) MANUTENZIONE PROGRAMMATA, RIPARATIVA ED EMERGENZIALE

La manutenzione ordinaria e straordinaria verrà dal Concessionario espletata secondo il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che il concessionario ha indicato in sede di offerta e che sarà dettagliatamente specificato (nei modi e tempi di intervento) nel progetto esecutivo e nel piano di manutenzione approvato dall'amministrazione, in modo da garantire, al momento dello scadere della Concessione, che quest'ultima venga trasferita al Concedente in condizioni ottimali.

Il Concessionario dovrà garantire la manutenzione programmata e quella riparativa e mantenere nel tempo il livello tecnologico dell'impianto, dei mezzi e delle attrezzature al fine di assicurare le condizioni contrattuali ed il risparmio energetico, a migliorarne la funzionalità ed adeguarli a norma di legge o per sopravvenute necessità in corso di gestione.

La Manutenzione programmata è intesa come manutenzione preventiva e predittiva (preventiva secondo manuali d'uso, normative, leggi e regolamenti) eseguita in base ad un programma temporale, a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti, volta a

ridurre la possibilità di guasto o il degrado del funzionamento di un'entità o componente. Comprende inoltre tutti gli interventi forniture e servizi necessari al fine di prevenire fermi accidentali e situazioni di disagio/pericolo per l'incolumità fisica degli operatori. Gli obiettivi prestazionali consistono nel mantenere lo standard qualitativo iniziale (cioè quello esistente al momento della consegna degli edifici, attrezzature e mezzi) inteso come livello minimo, fatto salvo il normale degrado d'uso dei componenti, che devono comunque essere in grado di assicurare la funzionalità per le attività che in esso si svolgono. Il Concessionario dovrà quindi orientare la manutenzione alla preservazione dell'impianto nel suo complesso con interventi preordinati e mirati alla riduzione dei guasti attraverso l'osservazione sistematica dello stesso. Le visite, le forniture e le verifiche avranno luogo con cadenze conformi alle regole tecniche di manutenzione delle tipologie di componenti, e comunque le stesse cadenze, saranno tali da garantire il corretto utilizzo dell'impianto ed il rispetto della normativa vigente. Per tutti i tipi di componenti devono essere utilizzate le modalità di manutenzione indicate dai produttori per garantire un rendimento efficace e rispondenza ai dati di progetto. Gli interventi di manutenzione programmata non devono in alcun modo penalizzare il regolare svolgimento delle attività all'interno dei locali dell'immobile oggetto dell'appalto.

La Manutenzione riparativa è intesa come manutenzione eseguita nell'ambito di servizi manutentivi periodici (manutenzione programmata) e aperiodici (a guasto), finalizzata al ripristino delle diverse anomalie (riscontrate e/o segnalate) ed alla conservazione dello stato dei beni nelle loro condizioni di partenza. Comprende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati ad assicurare in ogni momento la fruibilità, la sicurezza e la conservazione del valore patrimoniale e l'efficienza dei beni mobili e immobili interessati, così come verificati al momento della presa in consegna da parte del Concessionario. Tale azione è da ottenersi mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi, ripristini, revisione o sostituzione totale o parziale di apparecchi o componenti del sistema edificio/impianti degli immobili. In caso di presenza di una singola anomalia (dovuta a guasto o a usura) Il Concessionario è tenuto ad intervenire immediatamente effettuando la riparazione e riportando l'impianto e le sue componenti alle condizioni di funzionalità precedenti l'anomalia. Il Concessionario dovrà prontamente eseguire gli interventi di seguito elencati, da intendersi come prestazioni minimali, a titolo indicativo e non esaustivo, necessari al ripristino della corretta funzionalità dell'impianto e quindi al fine di raggiungere gli obiettivi del servizio.

La Manutenzione emergenziale intesa come pronto intervento d'emergenza, è finalizzata a garantire la continuità della gestione ordinaria dell'impianto: deve far fronte ad ogni situazione di pericolo e rispondere alle più impellenti necessità del servizio di gestione ordinaria. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare la propria struttura adeguandola a mantenere un alto livello di efficienza operativa che consenta di eseguire tutti gli interventi di «pronto intervento» per ogni situazione di pericolo, di emergenza e comunque in grado di rispondere alle più impellenti necessità dell'impianto entro un'ora dell'evento. Il Concessionario dovrà quindi organizzare un "Servizio di pronto intervento" per garantire, nei casi di emergenza, l'intervento con soluzione di continuità, delle proprie maestranze sull'impianto, 24 ore su 24, per 365 (trecentosessantacinque) giorni all'anno, e ciò al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e funzionalità dell'impianto stesso e di organizzare tempestivamente tutte le operazioni di riparazione necessarie per assicurare la continuità di esercizio di ogni comparto.

Il Concessionario dovrà provvedere alle seguenti attività:

- **manutenzione programmata** e riparativa di tutti gli impianti elettrici, illuminazione, forza motrice, quadri elettrici, compresi quelli speciali, cabine di trasformazione e gruppi elettrogeni, comunque di tutti gli impianti a valle della consegna del gestore dell'energia con verifica periodica e tenuta dei relativi registri, comprese le necessità di adeguamento alle disposizioni dell'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) ed

obblighi di legge; il riferimento normativo per le manutenzioni elettriche è costituito dalla Decreto 37/2008 e dalla Guida CEI 0-3/11-1996;

- manutenzione programmata e riparativa di tutti gli impianti ed attrezzature antincendio, comprese le installazioni idrauliche ed elettriche a servizio, le reti, gli idranti, gli impianti di allarme incendio; Il Concessionario dovrà provvedere, inoltre, alla redazione ed all'aggiornamento del registro antincendio secondo la normativa vigente e le eventuali prescrizioni del competente comando dei Vigili del Fuoco. Dovrà provvedere al rinnovo del C.P.I. conducendo gli adempimenti relativi in stretta collaborazione con il personale dell'Ufficio tecnico del Parco che, ove necessario, parteciperà agli incontri con il comando provinciale dei VV.F. di Salerno. L'esercizio e verifica/controllo degli impianti idrici antincendio dovrà essere svolta nel pieno rispetto del D.P.R. 37/1998 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'Art. 20, comma 8, della Legge 59/1997" e ss.mm.ii. e delle norme UNI in materia;
- **manutenzione programmata e riparativa di tutti gli impianti idrico sanitari, rete acque bianche, industriali, di servizio**, comprensivi degli impianti di distribuzione, adduzione, sollevamento, accumulo dell'acqua calda e fredda, gli impianti di scarico delle acque nere, fossa Imhoff e relativo espurgo, gli apparecchi e gli impianti elettrici a servizio delle autoclavi o impianti assimilati, le elettropompe comprese quelle di sollevamento delle acque meteoriche;
- **manutenzione programmata e riparativa dei mezzi e delle attrezzature meccaniche ed elettromeccaniche** presenti in impianto e risultanti dal verbale collaudo di cui al presente C.S.A.
- **manutenzione programmata e riparativa degli edifici in tutte le sue parti** (tettoie, strutture, portoni industriali, pesa a ponte, meccanismi di registrazione e stampante, piazzali e percorsi interni, recinzioni, ecc.), serbatoi in acciaio inox, vasche di prima pioggia, di accumulo acque di processo, sistema di ricircolo e quanto non elencato in modo esaustivo e preso in consegna dal Concessionario.

Si precisa che per tutti i servizi sopra descritti è compresa la fornitura di eventuali materiali di consumo. Eventuali materiali da utilizzare dovranno essere di primarie case costruttrici, essere ammessi al marchio IMQ e conformi alle vigenti normative in materia e, in ogni caso, dovranno avere l'approvazione del Parco, che controfirmerà le schede nella parte in interesse.

Gli interventi di manutenzione riparativa sulle apparecchiature ed impianti consegnati avverranno sotto la diretta responsabilità del Concessionario.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere documentati anche tramite schede in duplice copia, regolarmente inserite anche nel sistema informatico, di cui una sarà consegnata al Direttore e l'altra sarà tenuta dal Concessionario. Su ogni scheda dovranno rilevarsi: natura dell'intervento, materiali occorsi, ore impiegate, l'impianto su cui si è intervenuti e l'identificazione di chi ha effettuato l'intervento.

Il Concessionario dovrà provvedere alla compilazione dei registri dei controlli e delle verifiche prescritti, riportandovi le operazioni eseguite, rendendoli disponibili al personale a tal fine delegato dal Parco.

In ogni caso la gestione manutentiva e le verifiche ed i controlli da eseguire sugli impianti e sulle attrezzature consegnate al Concessionario e le loro modalità devono essere eseguiti nel più rigoroso rispetto delle norme di legge e delle procedure specifiche per ciascuna tipologia di impianto ed attrezzatura.

Tutti i lavori di manutenzione sia programmata che riparativa, previsti dal presente C.S.A., dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni indicate, anche secondo le buone regole dell'arte, con riferimento alle norme codificate di corretta esecuzione dei lavori (esemplificando: UNI, CEI, ISPESL, etc.).

Tali interventi manutentivi devono essere effettuati, di norma, fuori dalle ore di

funzionamento dell'impianto se interferiscono con il funzionamento dell'impianto stesso. Se l'intervento da eseguire è conseguente al mancato funzionamento di un elemento del processo produttivo ostativo al regolare funzionamento dell'impianto potrà essere eseguito nelle ore di lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare gli impianti, le macchine e le attrezzature in consegna nello scrupoloso rispetto dei relativi manuali di uso e manutenzione, che dovrà reperire se non presenti in impianto, utilizzando unicamente ricambi e prodotti originali e/o autorizzati dalla casa costruttrice.

In caso di guasto o di rottura di uno degli impianti o attrezzature o mezzi, messi a disposizione dal Parco la riparazione sarà a carico del Concessionario.

In caso di guasto o di rottura di uno degli impianti o attrezzature o mezzi, messi a disposizione dal Parco, dovuti a materiale in ingresso non conforme, la riparazione sarà a carico del Concessionario.

Le manutenzioni riparative comportano un complesso di operazioni quali, revisioni, riparazioni e sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche, nonché interventi anche straordinari su manufatti ed opere che abbiano subito danneggiamenti anche per fatti accidentali.

Sono a carico del Concessionario gli interventi e riparazioni straordinaria dovuti a danneggiamenti causati da calamità naturali salvo quelli derivanti da alluvioni e terremoti. Sono a carico del Concessionario tutti i materiali di consumo quali grassi, oli, carburanti, utensileria, attrezzature, ecc., di cui è necessario disporre per assicurare un corretto funzionamento dell'impianto e la corretta esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Concessionario dovrà approvvigionare i pezzi di ricambio che saranno necessari per gli interventi di manutenzione, programmata e riparativa, allestendo un magazzino dei ricambi, presso i locali dell'impianto medesimo, tale da garantire la reperibilità immediata dei ricambi necessari evitando interruzioni del servizio.

Alla scadenza della concessione il Parco potrà richiedere al Concessionario la consegna dei materiali che non siano stati utilizzati durante il periodo di gestione, che saranno acquisiti e pagati sulla base del prezzo di mercato o fatture di acquisto regolarmente quietanzate.

Art. 22) INFORMATIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Tutte le attività inserite in progetto dovranno essere gestite dal Concessionario in maniera informatica, consentendo al Parco di effettuare da remoto l'eventuale controllo sull'operato del concessionario in tempo reale.

La informatizzazione del processo produttivo sarà oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica ed avrà come fine il monitoraggio sul compost/biogas prodotto e del servizio di manutenzione; è finalizzata anche all'accertamento della qualità delle prestazioni svolte e alla gestione del patrimonio impiantistico.

Il Software del sistema informatico da implementare dovrà integrare, sia le fasi ed i controlli del processo produttivo, sia l'attività di manutenzione relativa alla gestione degli impianti, delle attrezzature e degli immobili.

Tutti gli strumenti Hardware e Software, inclusa la postazione esclusiva installata presso gli uffici del Parco, attraverso la quale dovrà essere possibile accedere al sistema informativo implementato, potranno essere riscattate dal Parco al termine del presente appalto.

Il collaudo del sistema informativo di gestione dovrà essere espletato entro 120 giorni dall'inizio dell'attività di gestione ordinaria dell'impianto.

Art. 23) VISITE DEGLI ENTI DI CONTROLLO

Nel caso di visite programmate degli Enti/Soggetti di controllo preposti il Parco informerà Il Concessionario che per la data stabilita dovrà approntare la documentazione di sua responsabilità e rendere disponibile il personale necessario per lo svolgimento dei controlli. Nel caso di visita non programmata, Il Concessionario per mezzo del Responsabile della concessione dell'impianto dovrà immediatamente informare dell'evento il Parco, che interverrà con il proprio personale a tal fine delegato. Nel caso l'Ente/Soggetto di controllo rilevasse disallineamenti dalle norme o inadempienze di qualunque genere Il Concessionario dovrà nei tempi assegnati adempiere alle prescrizioni conseguenti. Nel caso di non osservanza si procederà alla risoluzione del contratto. Anche nel caso di rilievi gravi che condizionino il normale andamento della gestione il Parco procederà alla risoluzione del contratto. Il Concessionario manleva il Parco dalle eventuali responsabilità sia civili che penali derivanti dalle infrazioni riscontrate e da ogni onere di qualunque genere conseguente alle infrazioni stesse.

CAPO II DISCIPLINA ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 19) COSTO DELL'OPERA E COPERTURA FINANZIARIA

Il Concessionario assicura il finanziamento:

a) di tutti gli oneri e spese relativi alla progettazione delle opere compresi quelli relativi alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie, al fine di fornire i progetti definitivo ed esecutivo completi in ogni dettaglio;

b) di tutti i servizi, le opere, gli equipaggiamenti e gli impianti necessari alla realizzazione delle Opere alla gestione delle Opere a suo carico per tutta la durata della concessione.

L'investimento sarà finanziato come segue:

- capitale di rischio del Concessionario;
- capitale di indebitamento del Concessionario;
- ricavi di gestione derivanti dalla gestione economica e funzionale della realizzazione dell'Opera, dei servizi di conferimento dei rifiuti e gestione del biogas per l'intera durata della Concessione, che avrà luogo ai prezzi ed alle condizioni offerte dal Concessionario in sede di gara.

Art. 20) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL CONCESSIONARIO

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 165 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi, a titolo esemplificativo:

- I tempi previsti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui al Cronoprogramma;
- I tempi previsti per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del Cronoprogramma;
- L'importo dei corrispettivi
- La durata della Concessione.

Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultati dal Caso Base, secondo quanto previsto dalla Convenzione;

Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio nei soli casi in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da:

- Evento Favorevole
- Evento Destabilizzante

come descritti ed elencati all'art. 1) Definizioni.

Entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso di Evento favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procederà, di concerto con il Concedente, ad una applicazione del Modello Economico Finanziario che rilevi:

- I Parametri Economico Finanziari alla data di applicazione del Modello Economico Finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio;
- I Parametri Economico Finanziari alla data di applicazione del Modello Economico Finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio, trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del Modello Economico Finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio.

È inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio dovrà essere

effettuato a vantaggio del Concedente.

Entro i 30 giorni successivi all'applicazione del Modello Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Progetto e all'esame delle disposizioni della Convenzione, concordandone la revisione, che potrà prevedere esclusivamente l'anticipazione o la proroga del termine di scadenza della Concessione, sino a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio.

A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario il Caso Base sarà sostituito dall'applicazione del Modello Economico Finanziario posto a base della revisione.

E', comunque, obbligo del Concedente salvaguardare l'equilibrio del piano economico finanziario posto alla base della proposta, fermo restando il permanere dei rischi operativi, di costruzione, disponibilità e di domanda, così come definiti dall'art 3 del D.Lgs 50/2016, in capo al concessionario. In caso di mancato riscontro da parte del Concedente nei termini previsti sarà facoltà del Concessionario risolvere la convenzione con gli effetti stabiliti dall'art.176 del D.Lgs.n.50/2016.

Art. 21) VARIAZIONE DEGLI INDICI FINANZIARI DEL PEF E RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il riequilibrio economico-finanziario è ammissibile in presenza di fattori di compromissione significativa dei seguenti indici del Piano Economico e Finanziario:

- a. VAN
- b. DSCR
- c. TIR

Art. 16) TARIFFE DI CONCESSIONE

Il Concessionario per le opere realizzate e per le prestazioni generali svolte ed i Servizi espletati avrà diritto a percepire da terzi i corrispettivi da tariffe in appresso indicati come previsti nel Piano economico-finanziario presentato.

Il valore più significativo attiene al costo di conferimento della FORSU (CER 20.01.08) per i rifiuti prodotti nei Comuni del Parco, individuato dal PEF in € 140,00 a tonnellata, con riferimento ai costi di mercato e considerato, altresì, che l'impianto esistente è stato realizzato con finanziamenti della U.E. (progetto LIFE AMBIENTE 2005-TIRSAV PLUS).

La tariffa massima per il conferimento della FORSU da parte dei Comuni del Parco, pari a € 140,00 per tonnellata, compresi i costi di trattamento, le spese generali e gli utili d'impresa, e potrà essere oggetto di ribasso in sede di offerta economica.

Per gli altri potenziali utenti potrà essere applicato il prezzo di ingresso determinato dal mercato.

La tariffazione e gli importi dei corrispettivi, da intendersi iva esclusa, verranno adeguati annualmente in funzione della variazione media percentuale annua dell'indice NIC. Il Concessionario provvederà a comunicare all'Amministrazione Concedente i nuovi importi.

Per le categorie di servizi/lavori non compresi nel presente atto saranno computate secondo il vigente tariffario delle opere pubbliche della Regione Campania.

Art. 17) CANONE CONCESSIONARIO

L'affidamento in gestione dell'impianto comporta la corresponsione al Parco, da parte del concessionario, di un canone annuo pari ad € 150.981,00, importo scaturente dal Piano Economico Finanziario allegato agli atti di gara, che sarà posto a base d'asta e soggetto ad offerta in aumento in sede di gara. Tale valore minimo, a partire dall'anno di gestione

successivo al primo, sarà soggetto annualmente all'adeguamento nella misura del 100% dell'indice ISTAT biennale (media biennio precedente) rapportata all'indice FOI (Famiglie Operai Impiegati) con decorrenza dalla data di stipula contrattuale.

Il canone sarà aggiornato automaticamente senza preventiva comunicazione al Concessionario.

Art. 18) CONTRATTI DI CONFERIMENTO

Le quantità annue di rifiuti che saranno assentite con la nuova autorizzazione regionale costituiscono l'ammontare massimo che l'impianto potrà trattare; per dette quantità il Concessionario potrà assumere impegni contrattuali verso terzi, dando priorità alle esigenze di conferimento dei Comuni ricadenti nel perimetro del Parco.

Nel caso in cui il Concessionario non riesca a stipulare con i soggetti privati e pubblici un numero adeguato di contratti volto alla saturazione della capacità ricettiva massima, lo stesso nulla potrà pretendere in relazione a tale circostanza e pertanto non avrà diritto di pretendere ristori o indennità di alcun genere per mancati ricavi, mancata stipula di contratti coi conferitori o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la sottoscrizione della convenzione.

CAPO III DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE

Art. 19) RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Concedente potrà dare luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 30 giorni, qualora:

- a) Il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a 30 giorni, ove la sospensione o interruzione non consegua a Evento Destabilizzante o fatto del Concedente;
- b) Il Concessionario superi di 270 giorni il termine per il completamento dell'Opera previsto dal Cronoprogramma ove l'inosservanza del termine non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del Concedente;
- c) Il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al progetto,
- d) Il Concessionario abbia omissis di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste;
- e) accertamento di gravi vizi nella progettazione o nella esecuzione delle opere o di gravi difformità delle
- f) opere alle prescrizioni progettuali approvate;
- g) violazione alle disposizioni in materia di lavori pubblici richiamate nel presente contratto, applicabili anche ai Concessionari di lavori pubblici; violazione agli obblighi di stipulare i contratti di assicurazione o di presentare cauzioni previste nel presente contratto;
- h) violazione dell'obbligo di eseguire le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- i) violazione del divieto di utilizzare le opere realizzate per usi e finalità diversi da quelli convenzionati nel presente contratto e comunque contrari alle leggi ed alla morale;
- j) mancato pagamento di penali o sanzioni nei termini prescritti;
- k) gravi negligenze o imperizie da parte del Concessionario nell'adempimento degli obblighi di cui alla presente Concessione o successivamente prescritti da disposizioni di legge, tali da compromettere la realizzazione della struttura o l'efficace erogazione dei servizi attesi dalla gestione della struttura.
- l) Il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o lo scioglimento.

La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'Art. 1456, c. 2, c.c.;

In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida il Concedente:

- a) Non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
- b) Non potrà dar corso alla risoluzione;
- c) Dovrà consentire al Concessionario la continuità di Erogazione dei Servizi;
- d) Dovrà consentire al Concessionario la continuità di incasso dei Corrispettivi dovuti.

Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione;

In caso di risoluzione della presente Convenzione il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un'indennità pari al valore così come certificato da perizia tecnica delle opere realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli eventuali ammortamenti, qualora l'Opera abbia superato la fase di collaudo, al netto degli eventuali costi di riparazione

sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario, fermo restando il diritto del concedente al risarcimento dell'eventuale danno derivante dall'inadempimento.

L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente capoverso;

In caso di Fatto del Concedente che dia luogo a:

- Sospensione dei Lavori di durata superiore a 270 giorni;
- Sospensione nell'erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 60 giorni,

Il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'Art. 1454 c.c. assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 40 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

In caso di risoluzione o in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario i seguenti importi:

La remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al progetto, pari a:

- a) Ove l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- b) Ove l'Opera abbia superato la fase di collaudo il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori.
- c) Le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione;
- d) Un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore dei Lavori non ancora eseguiti ove la risoluzione luogo prima dell'Ultimazione, ovvero al 10% dei Servizi non ancora erogati ove la risoluzione abbia luogo dopo l'Ultimazione;

L'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente capoverso.

Art. 20) FIDEIUSSIONI E POLIZZE A GARANZIA PRESTATE DAL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice il Concessionario costituirà la garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ovvero del costo di costruzione dell'Opera a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla costruzione dell'Opera. Nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 93, comma 7 del Codice, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria. Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell'art. 103, comma 5 del Codice. La garanzia dovrà comunque permanere fino al decorso di dodici mesi dalla ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione, dovrà rimanere vincolata finché il Concessionario non abbia integralmente adempiuto a perfetta regola d'arte il contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, previa attestazione del regolare adempimento da parte del Concessionario degli obblighi contributivi ed assicurativi.

Il Concessionario dovrà inoltre stipulare le seguenti polizze assicurative:

1. polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del Codice;
2. polizza indennitaria decennale secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 8 del Codice;
3. polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 8, ultimo periodo del Codice.
4. polizza di assicurazione di cui all'art. 24, comma 4, secondo periodo del Codice.

Prima della sottoscrizione del contratto di concessione, il Concessionario, a propria cura e spese, presenterà al Concedente la polizza dei progettisti incaricati di cui al precedente punto 4).

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità.

Il Concessionario, per quanto attiene alla fase di "gestione" dell'impianto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale, è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di bonifica e ripristino, nonché per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente derivanti dall'esercizio dell'impianto medesimo, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia delle garanzie stesse. La medesima polizza o altra aggiuntiva e concorrente deve assicurare il Parco contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in conseguenza di un evento di inquinamento ad esso imputabile:

- morte, malattia, lesioni personali;
- danni materiali ovvero la perdita o la distruzione, il danneggiamento o il deterioramento di beni materiali di terzi, quando tali eventi comportino una diminuzione di valore di tali beni, ivi compresi i danni derivanti dall'impossibilità di utilizzare i beni, risarcibili anche qualora tali beni non abbiano subito danni materiali diretti.
- danno conseguente ad un'interruzione di attività, che sia derivante da un'interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi del terzo, a condizione però che tali danni siano conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.

Art. 21) SUBENTRO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 184 D.Lgs. n. 50/2016, al Concessionario è riservata la facoltà di costituire, entro 6 mesi dalla data di stipula del presente contratto, una società di progetto in forma di S.p.A. o S.r.l., anche consortile.

Il Concessionario non potrà cedere o sub - concedere a terzi la presente Concessione, fatti salvi i casi di subentro previsti dagli artt. 184 e 189 del D.Lgs. n. 50/2016 (essi, infatti, per espressa previsione di legge, non costituiscono cessione di contratto). Il Concessionario potrà affidare a terzi la gestione di servizi specifici (es. le attività di pulizia delle aree). La subgestione di servizi specifici dovrà comunque essere affidata dal Concessionario esclusivamente ad operatori in possesso dei requisiti di esperienza e dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio delle specifiche attività.

Il Concedente resterà estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i propri gestori, fornitori e terzi in genere poiché tali rapporti saranno da intendersi intercorrenti esclusivamente tra essi.

Art. 22) PENALITÀ

Il Parco, attraverso l'alta Vigilanza può eseguire sopralluoghi presso l'impianto al fine di verificare il regolare rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione e verificare la corretta utilizzazione delle attrezzature e degli impianti.

Nel caso venissero accertate a seguito di ispezioni e controlli di cui al precedente comma, deficienze di servizio, o di inadempienza, constatate in contraddittorio, verrà addebitata una penale come ulteriormente specificato nel successivo Art. 28), secondo la gravità della stessa oltre agli eventuali costi derivanti, restando impregiudicata ogni azione del

Stazione Appaltante verso Il Concessionario per gli eventuali danni subiti.

Qualora dovessero riscontrarsi difetti, irregolarità o deperimenti di qualsiasi parte delle opere, Il Concessionario dovrà porvi rimedio, ripristinando le condizioni di normale funzionamento. Se nell'effettuare le operazioni di ripristino fosse necessario manomettere altre opere, le spese necessarie al ripristino delle stesse saranno poste a carico del Concessionario.

In caso di inadempienza degli obblighi sopra descritti o di qualsiasi altro obbligo derivante, previsto dal presente C.S.A., se entro il termine assegnato, Il Concessionario non avrà provveduto all'esecuzione dei lavori e delle riparazioni o sostituzioni richieste, il Parco potrà attivare la procedura di applicazione delle penali previste o, ove previsto, di revoca della concessione per inadempimento del concedente.

Art. 23) SPECIFICA DELLE PENALI

Tutte le penali di cui al presente articolo possono applicarsi indipendentemente fra loro, cioè l'avvenuta applicazione di una penale non esclude l'applicazione di una qualsiasi altra penale.

L'importo complessivo delle penali, in un anno, non può superare il 10% dell'importo del canone concessorio dovuto per la gestione ordinaria. Superato tale limite, il Parco si riserva la facoltà, su proposta del Direttore, di recedere dal contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Parco a causa dei ritardi o delle altre irregolarità che hanno determinato l'applicazione delle penali.

Nel caso in cui non vengano rispettate le prescrizioni e gli standard operativi indicati nel presente C.S.A., saranno applicate dal Direttore le penali indicate nel seguito:

- 1) Il Concessionario dovrà iniziare il servizio di gestione a lavori collaudati ed ottenuta l'autorizzazione regionale e garantirne la continuità giornaliera per tutto il periodo previsto per la gestione ordinaria. In caso di ritardato inizio o di interruzione sarà applicata una penale pari a: **500,00 €/g.**
- 2) Nel caso di blocco dei conferimenti in impianto ovvero nel caso in cui i mezzi che conferiscono all'impianto siano impossibilitati a scaricare i rifiuti e devono rientrare presso le rispettive aziende ancora carichi, con determinazione di grave disservizio per i soggetti conferitori, nel caso in cui la soluzione del disservizio proposta dal Concessionario non fosse ritenuta adeguata dal Parco. sarà applicata una penale pari a **200,00 €/g.**
- 3) Il mancato rispetto dei limiti previsti dalla legge per il compost/biogas prodotto, a seguito di verifica in contraddittorio, comporterà l'applicazione al Concessionario una penale pari a **100,00 €/lotto** oltre allo smaltimento a proprio carico del compost fuori specifica.
- 4) Qualora, per effetto di un'infrazione in materia di sicurezza da parte del Concessionario, l'Autorità competente dovesse disporre il fermo delle attività, Il Concessionario non ha diritto ad una sospensione dei termini temporali previsti dal contratto, con il conseguente diritto del Parco di applicare le penali previste al punto 2), fatta salva comunque la facoltà di rescissione del contratto.
- 5) Per ogni infrazione per colpa del Concessionario alle norme di legge o alle prescrizioni autorizzative dell'impianto rilevata dai competenti Organi di Controllo, sarà applicata una penale pari a **2.000,00 €/cad** fatto salvo l'eventuale ulteriore addebito dei maggiori danni cagionati al Parco dalla scorretta gestione attuata dal Concessionario.
- 6) Per ogni superamento dei limiti delle emissioni odorigene, con accertamento del fenomeno da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e/o organi di controllo, imputabili a carenze gestionali o manutentive, sarà comminata una penale pari a **1.500,00 €/cad.**
- 7) Per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione dell'operazione di manutenzione programmata e calendarizzata, oltre alla rifusione dei danni, sarà comminata una penale pari a **100,00 €/g.**

- 8) Per ritardo nell'intervento d'urgenza, sui tempi previsti per l'eliminazione dei guasti: € **50,00** per ogni ora di ritardo, rispetto al tempo previsto di intervento, verbalizzata dal Direttore.
- 9) Per accettazione di rifiuti non compatibili o senza la prescritta autorizzazione o senza FIR: **200,00 €/cad.**
- 10) Per accettazione di rifiuti non conformi alle specifiche di qualità (5% impurezza): **200,00 €/cad.**
- 11) Per accettazione di automezzi con manifesti segni di perdita di percolati: **500,00 €/cad.**
- 12) Per carenze relative alla pulizia dei piazzali, delle aree circostanti, per la manutenzione del verde: **100,00 €/cad** per ogni accertamento rilevato da parte del Direttore.
- 13) Per accumulo di compost nel piazzale oltre le quantità ammissibile: **500,00 €/cad** per ogni segnalazione da parte del Direttore.
- 14) È fatto assoluto divieto, al Concessionario di utilizzare locali e piazzali o aree interne all'impianto per attività o quant'altro non ricadente nelle operazioni inerenti la gestione oggetto di contratto. Per ogni segnalazione o contestazione da parte del Direttore sull'utilizzo improprio delle aree, locali o piazzali dell'impianto sarà applicata una penale di € **2.000,00/cad** per ogni evento segnalato.
 - 15) Per mancata apertura dell'impianto **500,00 €/g.**
- 16) Per ritardata apertura dell'impianto **30,00 €/h.**
- 17) Per mancato impiego delle tute-uniformi aziendali **50,00 €/cad.**
- 18) Per ritardo nella trasmissione del rapporto annuale **30,00 €/g.**
- 19) Per mancata esecuzione delle analisi, senza giustificato motivo: **50 €/g/cad.**
- 20) Tutte le inosservanze rispetto alle proposte migliorative presentate in sede di gara e che hanno contribuito all'attribuzione per punteggio finale per Il Concessionario saranno sanzionate, ove compatibile, con l'applicazione di una penale pari a **200 €/g/cad.**
- 21) In caso di inadempienze relative all'osservanza del presente C.S.A., se non ulteriormente specificato, verrà comminata una penale di **50,00 €/g** di persistenza di ogni singola inadempienza.
- 22) In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale **100,00 €/g.**

Le infrazioni anzidette saranno contestate in forma scritta al Concessionario, il quale potrà, entro i termini previsti, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, saranno applicate dal Direttore le penalità come sopra determinate.

Non si applicherà alcuna penale per il blocco dell'impianto per cause di forza maggiore, debitamente documentate. Come riportato al precedente Art. 3 in caso di mancata presentazione di soluzioni alternative temporanee, atte a riprendere le attività gestionali in situ, entro tre giorni dal blocco sopracitato comporteranno l'applicazione di una penale pari a **200 €/g** per ogni giorno di ritardo.

Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente C.S.A. saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo del Parco, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell'A.G.

L'applicazione della penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa del Parco nei confronti del Concessionario per eventuali danni subiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali Il Concessionario rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Nel caso in cui vengano applicate al Parco da parte di soggetti terzi richieste di danni derivanti dall'esercizio dell'impianto per causa del Concessionario o di eventuali soggetti terzi da esso incaricati, oltre ad applicare le penali di cui al presente contratto, verranno dedotti gli oneri e gli eventuali danni subiti dal Parco.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora Il Concessionario

non ottemperi ai propri obblighi entro il termine intimato dal Direttore e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, si provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario con oneri a carico dello stesso Concessionario.

L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori, servizi o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, oggetto di recupero coattivo da parte del Parco anche mediante incameramento della polizza di cui al precedente art. 13.

Art. 23) EFFETTI DELL'ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

I rapporti tra le parti in seguito al recesso, alla revoca od alla risoluzione della convenzione per inadempimento del Concedente, saranno regolati come segue:

a) qualora il recesso, la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della costruzione delle opere, essi diventeranno efficaci alla scadenza del trentesimo giorno dalla comunicazione; da detta scadenza il Concessionario sarà liberato da ogni obbligo di completamento delle opere o da responsabilità e potrà ritenere l'opera fino al pagamento dell'indennità;

b) qualora il recesso, la revoca o la risoluzione intervengono nel corso della gestione delle opere, il Concessionario continuerà a gestirle fino al pagamento dell'indennità di cui all'art. 46 e, fino a quel momento, avrà diritto a riscuotere i proventi della gestione.

c) È espressamente escluso qualsiasi diritto di ritenzione delle opere oggetto della concessione in caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario.

d) La consegna delle opere avverrà a seguito di un sopralluogo compiuto dalle parti, all'esito del quale sarà redatto un verbale nel quale si accerta lo stato e la consistenza delle opere e si dà atto della loro consegna in favore del Concedente.

Art. 24) SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

Nel caso in cui si verificano le condizioni per la risoluzione della convenzione per inadempimento del Concessionario i Finanziatori potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del Concessionario.

Tale designazione dovrà essere comunicata per iscritto al Concedente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con cui il Concedente manifesta la sua volontà di risolvere il rapporto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il termine, non superiore a tre mesi, entro il quale la società subentrante si impegna a far cessare l'inadempimento del Concessionario.

Entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione i Finanziatori o la società subentrante dovranno fornire ogni documento idoneo a dimostrare l'esistenza, in capo alla società subentrante, di caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'atto dell'affidamento della concessione.

Qualora la risoluzione intervenga successivamente al rilascio del certificato di collaudo provvisorio di tutte le opere oggetto della concessione, sarà sufficiente che la società subentrante possieda i requisiti tecnici e finanziari richiesti ai gestori di servizi pubblici analoghi ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

L'accettazione della sostituzione della società designata è in ogni caso subordinata alle seguenti condizioni:

a) essa abbia le caratteristiche tecniche e finanziarie previste al comma precedente;

b) l'inadempimento del Concessionario che costituisce legittima causa di risoluzione della convenzione cessi entro il termine indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 2.

Art. 25) RISERVE E CONTESTAZIONI

Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al Responsabile della Concessione.

La comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa.

La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 40 (quaranta) giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento.

Ove la contestazione o pretesa sia formulata nel corso dei Lavori e prima del Collaudo, il Responsabile del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e dell'organo di Alta Vigilanza.

Art. 26) GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Gli atti delle procedure di affidamento, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al TAR di Salerno ai sensi dell'Art. 120 del D.Lgs. 104/2010 come modificato dall'Art. 204, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto saranno deferite alla decisione del Giudice Ordinario del Foro di Vallo della Lucania (SA).

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine ai documenti di gara ed, in particolare, al presente capitolato, è possibile ricorrere ai seguenti rimedi alternativi alle tutele giurisdizionali introdotte dal CAPO II del D.Lgs. 50/2016:

accordo bonario per i lavori – Art. 205 del medesimo decreto;

accordo bonario per i servizi e le forniture – Art. 206 del medesimo decreto.

Essendo facoltativo il ricorso al collegio consultivo tecnico (Art. 207 del D.Lgs. 50/2016), alla transazione (Art. 208 del D.Lgs. 50/2016) esse non saranno applicate alle controversie relative al presente appalto.

Ai sensi dell'Art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria e pertanto il ricorso all'arbitrato è escluso. È ammesso il ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Salerno.

Infine, su iniziativa del Parco o di una o più delle altre parti, potrà essere richiesto il parere dell'ANAC relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi al TAR di Salerno ai sensi dell'Art. 120 del D.Lgs. 50/2016. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 39) ALTRE INFORMAZIONI

a) Tutte le spese per la presente gara e per la stipulazione del relativo contratto, accessorie e consequenziali, nessuna esclusa (es. tasse, imposte, bolli, registri e diritti, spese notarili, ecc.) sono da intendersi a carico del Concessionario.

b) Si evidenzia che ai sensi dell'Art. 216, comma 11, D.lgs. 50/2016, le spese per la pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara vanno rimborsate al Parco dal Concessionario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace.

c) Il Parco si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della fase di aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida ovvero di procedere mediante procedura negoziata (anche senza preventiva pubblicazione di un ulteriore bando di gara), ai sensi dell'Art. 63, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, nel caso di

infruttuoso esperimento della presente procedura.

d) Il Parco si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati all'aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

e) Le comunicazioni ai concorrenti da parte del Parco avverranno esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC); a tal proposito i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il proprio recapito, l'indirizzo mail (PEC) al quale inviare le comunicazioni.

f) Il Parco si riserva di chiedere a ciascun concorrente il differimento del periodo di validità dell'offerta, secondo quanto previsto dall'Art. 32, comma 4 del D.lgs. 50/2016. È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla presentazione della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine.

g) Il concorrente al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, deve essere in regola con i versamenti contributivi a favore dei propri dipendenti e, qualora risultasse Concessionario, è tenuto a presentare la relativa certificazione (DURC) al Parco, entro il termine stabilito dalla stessa, a pena di esclusione, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 2 della Legge 266/2002 e s.m.i.

h) Sara a carico del Concessionario ogni tassa presente o futura che disposizioni di legge inderogabili non pongano espressamente a carico del Parco.

j) Il Concessionario e l'eventuale subcontraente ai sensi dell'Art. 3 della L. 13/08/2010, n.136, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari secondo le modalità espresse nel medesimo articolo di legge. Il Parco verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti sia inserita a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, così come previsto all'Art. 3, comma 9 della L. 13/08/2010, n. 136.

k) L'affidamento e l'esecuzione del servizio sono soggetti alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 40) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), per le finalità e le modalità previste dal presente bando e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.

ART. 41) NORMATIVA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente C.S.A., si fa espresso rinvio alla normativa sia generale, sia speciale regolante la materia oggetto del presente appalto ed in particolare a quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016 e regolamentazione attuativa, costituita dagli articoli vigenti alla data di pubblicazione del presente appalto del D.P.R. 207/2010. Per tutto quanto previsto nel presente C.S.A., nel caso di eventuale difformità dalla normativa di settore, si fa riferimento alla stessa norma.